

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1321 del 03 agosto 2011

Approvazione delle Linee guida e degli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità, approvazione della Direttiva in materia di "dichiarazione di immediata disponibilità" e di "decadenza" dai trattamenti di sostegno al reddito nonché modifiche in tema di conservazione dello stato di disoccupazione (L. 223/91; L. 236/93; D.lgs 181/2000; D.L. 185/2008).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

La presente deliberazione contiene disposizioni per il riordino della disciplina della gestione delle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, in materia di dichiarazione di immediata disponibilità e di decadenza dai trattamenti previdenziali, nonché modifiche in tema di conservazione dello stato di disoccupazione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Prima dell'avvento della crisi economico finanziaria e occupazionale, nel 2007 in Veneto si sono registrati 14.365 nuovi inserimenti nelle liste di mobilità a fronte di un dato medio di presenza d'iscritti in tali liste di circa 30.000 lavoratori. Nel 2010 le iscrizioni in dette liste sono state ben 33.100, nel primo trimestre 2011 sono state addirittura 10.676, mentre risultavano presenti nelle liste al 31.03.2011 oltre 57.000 lavoratori. Da tali dati si evince un andamento che vede un sostanziale aumento del flusso dei nuovi iscritti e del bacino complessivo.

Alle liste di mobilità sono iscritti i lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti a seguito di procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/91, e i lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti ai sensi della legge 236/93.

Viste le consistenti agevolazioni contributive previste dalla legge nazionale a favore dei datori di lavoro che assumono tali lavoratori, si ritiene opportuno un intervento che, da un lato, garantisca più certezza ai datori di lavoro che intendono assumere i predetti lavoratori in merito al loro *status* e, dall'altro, renda accessibile agli operatori del mercato del lavoro l'elenco di tali lavoratori. Con la presente deliberazione, infatti, si approvano le Linee guida e gli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità, finalizzate ad operare una semplificazione e un'accelerazione delle procedure nonché una gestione dello stock degli iscritti più puntuale ed aggiornata, favorendo così l'utilizzo concreto degli elenchi da parte della rete dei servizi pubblici e privati per il lavoro.

In particolare, con l'**Allegato A** si prevede di ridurre gli adempimenti di comunicazione per il licenziamento collettivo a carico delle aziende, di semplificare l'approvazione delle iscrizioni in lista di mobilità in modo tale che i Servizi per l'impiego delle Province provvedano entro qualche giorno all'inserimento in lista dei lavoratori. Inoltre, si prevede che i Centri per l'impiego avranno cura di erogare un colloquio di orientamento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 3 mesi dal licenziamento ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nonché di aggiornare i loro profili professionali nelle banche dati del Sistema informativo lavoro. I nominativi di tali lavoratori ed i relativi profili, saranno resi accessibili agli enti accreditati ai servizi al lavoro della Regione del Veneto, convenzionati con Veneto Lavoro per l'accesso al Sistema Informativo Lavoro (SIL) secondo le modalità e la disciplina già stabilita con la DGR 295 del 15.03.2011.

Nel medesimo **Allegato A** si chiariscono e precisano poi alcuni aspetti in ordine alla permanenza in lista di mobilità dei lavoratori, agli obblighi che derivano dall'iscrizione e ai motivi che determinano la cancellazione dalla lista stessa. Con il presente documento la Regione ha inteso perseguire, oltre alle finalità sopra descritte, l'uniformità dei comportamenti da parte dei servizi pubblici per il lavoro e raccogliere in un unico documento tutta la disciplina in tema di liste di mobilità.

Con l'**Allegato B** si approva la direttiva in materia di "dichiarazione di immediata disponibilità" al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e di "decadenza" dai trattamenti di sostegno al reddito. La normativa statale è sempre più orientata a condizionare il diritto a percepire gli ammortizzatori sociali alla effettiva disponibilità dei lavoratori ad accettare offerte di lavoro o percorsi di misure di politica attiva del lavoro, pena la decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito. Oltre che ai lavoratori inseriti nelle liste di mobilità, tale direttiva è rivolta a tutti gli altri percettori di trattamenti previdenziali e di altre indennità e sussidi collegati allo stato di disoccupazione (quali ad esempio, cassa integrazione guadagni ed indennità di disoccupazione) e, più in generale, a tutti i disoccupati.

L'art. 19, comma 10 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito con Legge 2/2009 ha infatti previsto che i lavoratori, al fine di percepire trattamenti di sostegno al reddito, devono previamente rilasciare all'INPS una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. La direttiva interviene a chiarire la relazione tra tale dichiarazione da rilasciare all'INPS e la dichiarazione di immediata disponibilità (c.d. DID) che i lavoratori hanno l'onere di rilasciare ai servizi per l'impiego al fine di acquisire lo stato di disoccupazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia.

In particolare, in un'ottica di semplificazione, si prevede la possibilità della riattivazione automatica della DID qualora il lavoratore sia occupato temporaneamente, della registrazione d'ufficio della DID nei casi di lavoratori iscritti nella lista di mobilità legge 223/91 e di mettere a disposizione dell'INPS in via telematica il registro delle DID per consentire all'Istituto l'effettuazione di eventuali controlli.

Premesso che la materia della decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito aveva già ricevuto organica disciplina con la DGR 860 del 3.04.2007, con la presente direttiva si interviene adeguando la disciplina regionale alla nuova normativa nazionale e ai pronunciamenti giurisprudenziali successivi quanto al campo dell'applicazione e ai contenuti degli obblighi dei lavoratori.

Relativamente agli obblighi di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale, di accettare un'offerta di lavoro congruo e di utilizzo temporaneo in lavori socialmente utili si definiscono dettagliatamente i soggetti obbligati, le caratteristiche dell'offerta, le ipotesi che giustificano il rifiuto dell'offerta stessa, le modalità di formulazione dell'offerta, i soggetti obbligati alla segnalazione all'INPS degli eventuali rifiuti e le relative procedure.

Con l'ultimo **Allegato C** si interviene in tema di conservazione dello stato di disoccupazione approvando una disciplina di più semplice applicazione da parte dei Servizi pubblici per l'impiego; inoltre tale intervento chiarisce alcuni aspetti di difficile interpretazione e assicura una uniforme applicazione sul territorio regionale di tale istituto.

Gli allegati alla presente deliberazione sono stati oggetto di un attento esame da parte di un apposito gruppo tecnico misto Regione, Veneto Lavoro e Province e sono stati sottoposti all'esame della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 3/2009; la Commissione, nella seduta del 26 luglio 2011, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 13 marzo 2009 n. 3;
- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 6; art. 8, commi 2, 4, 4-bis ; art. 9, comma 5);
- Visto il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236 (art. 4);
- Visto il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 febbraio 2009, n. 2 (art. 19, commi 4 e 10);
- Visto il D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito nella L. n. 291/2004 (art. 1-quinquies);
- Visto il D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 (art. 1, comma 3, lettera c);

delibera

1. di approvare l'**Allegato A** "Linee guida e indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità", l'**Allegato B** "Direttiva in materia di "dichiarazione di immediata disponibilità" e di "decadenza" dai trattamenti di sostegno al reddito" e l'**Allegato C** "Conservazione dello stato di disoccupazione (art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 181/2000", parti integranti del presente provvedimento;
2. di incaricare la Direzione regionale Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.